ILCASO.it

R.G. C.C. n. 3524/2024

Il Tribunale ordinario di Catanzaro

Sezione prima civile – Procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

Dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice relatore,

Dott.ssa Fortunata Esposito, Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza 5 febbraio 2025, ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 3524/2024, promosso

da

Fallimento F.C. s.p.a., C.F. in persona del curatore fallimentare

ricorrente

contro

rappresentato e difeso dall'avv.

resistente

esposizione dei fatti e dei motivi della decisione

Con decreto del 6 marzo 2024, il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito della procedura concorsuale iscritta al R.G. FA n. 5/2011, ha revocato dall'ufficio di curatore del fallimento della F.C. s.p.a., ordinando al curatore revocato il deposito del rendiconto di gestione di cui all'art. 116 R.d. 16 marzo 1942, n. 267.

All'udienza del 2 luglio 2024, fissata per l'esame del rendiconto finale depositato dal curatore revocato, il nuovo curatore (avv.) ha contestato il rendiconto dell'avv. , opponendosi alla sua approvazione.

In ragione delle contestazioni sollevate dal nuovo curatore, il giudice delegato, ai sensi dell'art. 116, quarto comma, l. fall., ha rimesso le parti innanzi al collegio, fissando l'udienza del 20

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

novembre 2024 ed ordinando al curatore opponente l'iscrizione a ruolo del giudizio di contestazione del rendiconto.

Pertanto, con atto di costituzione del curatore *ex* art. 116 l.f., depositato il 13 luglio 2024, il nuovo curatore ha chiesto al collegio la "*non approvazione del rendiconto del precedente Curatore, del 08/04/2024 relativo alla procedura fallimentare nr. del Tribunale di Catanzaro*".

A fondamento della domanda, l'attuale curatore ha allegato che:

1) "*successivamente alla vendita del ramo d'azienda ed all'incasso del prezzo di Euro 75.000,00, quest'ultimo avvenuto in data 6 luglio 2011, il precedente curatore ha effettuato pagamenti in violazione della par condicio creditorum e ciò poiché, in tal modo, l'esercizio provvisorio è stato fine a sé stesso, non avendo apportato alcun attivo alla procedura. Il ricavato della vendita del bene acquisito all'attivo del fallimento avrebbe dovuto, infatti, essere utilizzato per pagare i creditori della procedura e non i creditori derivanti dall'attività posta in essere durante l'esercizio provvisorio, giacché in tal modo il rischio d'impresa è ricaduto totalmente sulla massa dei creditori*" (pag. 2 del ricorso);
2) "*nel programma di liquidazione (pag. 3) il precedente curatore rappresenta che si è dovuto occupare della gestione ordinaria dell'impresa, amministrando ogni tipo di attività e, pertanto, a tale scopo è stato aperto "un conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Catanzaro, sul quale sono stati accreditati gli importi di spettanza del Fallimento. Tra questi in primis la somma di euro 12.000,00 derivante da un contratto di sponsorizzazione della società calcistica con la soc. Ristorante La Va rilevato che proprio in virtù della suddetta somma il sottoscritto ha potuto fare fronte alle diverse spese di gestione dell'esercizio provvisorio.". Si rappresenta che, dall'analisi degli estratti conto, non è stata rinvenuta tra le voci in entrata la suddetta somma, né la stessa è riportata nel rendiconto di gestione depositato dal precedente curatore*" (pag. 3 del ricorso);
3) "*da un'analisi della documentazione presente nel fascicolo della procedura è emerso che sussistevano i presupposti per agire in giudizio contro i soci per rimborsi di finanziamenti postergati effettuati nel periodo da luglio 2007 a giugno 2008. Infatti, dal bilancio al 30/06/2007 risultano "debiti verso soci per finanziamenti postergati ed infruttiferi" pari ad Euro 1.050.723 e dal bilancio al 30/06/2008 risultano "debiti verso soci per finanziamenti postergati ed infruttiferi" pari ad Euro 387.734. Il precedente curatore*

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

avrebbe dovuto, previa analisi delle scritture contabili depositate dalla società fallita unitamente all'istanza di fallimento in proprio, agire in giudizio per il recupero delle suddette somme" (pag. 4 del ricorso);

4) "*in nessun atto e/o documento è stato riportato il criterio utilizzato per la determinazione del valore del ramo d'azienda*" (pag. 4 cit.) e che "*la vendita del ramo d'azienda avrebbe, quindi, dovuto determinare l'azzeramento dei debiti sportivi dallo stato passivo del fallimento ed a tal proposito la scrivente ha preso contatti con alcuni Legali che hanno confermato che l'acquirente ha estinto il debito della FC › verso i calciatori loro assistiti. Purtuttavia, di tale circostanza non vi è traccia nello stato passivo nel quale sono attualmente riportati anche i debiti sportivi, così come sono riportati nel rendiconto depositato dal precedente curatore in data 8 aprile 2024*" (pag. 5 del ricorso);

5) "*in merito al passivo accertato si rileva quanto segue: - nel rendiconto è indicato quale importo del passivo accertato la somma di Euro 2.497.607,50, di cui Euro 1.724.471,54 in privilegio ed Euro 773.135,96 in chirografo. Purtuttavia, il suddetto importo non corrisponde con la somma algebrica del passivo (pari ad Euro 2.912.470,38, di cui Euro 2.097.730,98 in privilegio, Euro 798.739,40 in chirografo ed Euro 16.000,00 in prededuzione) ed altresì non è stato oggetto di aggiornamento a seguito della vendita del ramo d'azienda che, come anzidetto, avrebbe dovuto determinare l'azzeramento dei debiti sportivi dallo stato passivo. - non sono state rinvenute le domande di insinuazione al passivo aventi i seguenti numeri di cronologico: 18, 24, 25, 33, dalla n. 91 (91a, 91b, 91c, 91d, 91e) alla n. 103. Ciò determina la non reperibilità di alcuni creditori; in particolare, dei seguenti cronologici: 92, 93 e 95 poiché rispetto agli altri nominativi il domicilio eletto nello stato passivo risulta, ad oggi, ancora attuale e corrispondente*" (pag. 6 del ricorso);

6) "*dall'accesso al cassetto fiscale della FC › S.p.A. è emerso che, in corso di procedura, è stato depositato in data 23/08/2011 il modello 770 semplificato per l'anno di imposta 2010, mentre non risultano presentate tutte le altre dichiarazioni. Altresì, si rileva che nel fascicolo della procedura fallimentare sono presenti dei versamenti relativi ad iva e a ritenute effettuati durante l'esercizio provvisorio e ciò per come indicato dal precedente curatore nel rendiconto e per come emerge anche dagli estratti conto bancari; tuttavia, i suddetti versamenti non risultano nel cassetto fiscale della società. Tale mancata corrispondenza, in effetti, deve essere individuata nella circostanza che le somme sono state versate mediante modello F24 nel quale è stato indicato il seguente*

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

nominativo: "Tribunale CZ Fall. FC S.P.A.", ma con il codice fiscale del Tribunale di Catanzaro ( ) e, pertanto, i relativi versamenti risultano come non effettuati, poiché verosimilmente sono stati attribuiti dall'Agenzia delle Entrate al Tribunale e non al Fallimento" (pag. 7 del ricorso);

7) "*dall'analisi dei documenti presenti nel fascicolo è, altresì, emerso che la Curatela si è costituita parte civile, con il patrocinio dell'Avv. , nel procedimento penale per i reati di bancarotta nei confronti degli amministratori della società fallita (RGNR 1 Tribunale di Catanzaro), definito con sentenza n. 1149/2019 depositata in data 14 ottobre 2019, con la quale Aiello Antonio è stato condannato, per il reato previsto dall'art. 223 comma 2 n. 2 della legge fallimentare, alla pena di anni 2 di reclusione e al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, curatela fallimentare FC SpA, da liquidarsi in separato giudizio, ed alla refusione delle spese sostenute dalla medesima, che ha liquidato in Euro 3.870,00, oltre accessori. A seguito dell'appello proposto da Aiello, la curatela si è costituita anche in tale giudizio definito con sentenza n. 121/2024 del 19 gennaio 2024 con la quale la Corte ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato ascrittogli per intervenuta prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili. È presente tra i documenti del fascicolo una richiesta di risarcimento danni inviata dal precedente Curatore ad in data 21/02/2024 con invito a risarcire il danno cagionato alla società fallita quantificato in Euro 4.099.436,60*" (pag. 8 del ricorso), ma, considerato "*che Aiello risulta assolto da tutti gli altri reati a lui ascritti ed è stato specificamente ed esclusivamente condannato per la massiccia operazione di contrattualizzazione che avrebbe determinato un aumento esponenziale delle spese, atteso che il monte stipendi dei calciatori è passato da Euro 80.000,00 ad Euro 300.000,00, non si comprende la quantificazione del danno operata dal precedente Curatore*" (pag. 9 del ricorso);

8) "*dall'analisi del cassetto fiscale la sottoscritta ha individuato 2 numeri di targa) ed ha chiesto informazioni all'ufficio provinciale ACI. In data 15 aprile 2024 ha ricevuto il relativo riscontro, ovverosia: "I veicoli indicati nella richiesta in allegato, allo stato sono intestati alla società fallita* […] *ma degli stessi non vi è menzione in alcun atto del precedente Curatore*" (pagg. 9 e 10 del ricorso).

Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio , allegando che:

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

"*A. –. Nessun pregiudizio economico si è concretizzato in danno del ceto dei creditori [privilegiato e chirografario] nel corso della gestione dell'esercizio provvisorio, posto che i crediti della Massa dei calciatori, tesserati ed impiegati [si precisa che si trattavano di crediti di lavoro in prededuzione] andavano pagati, pena la penalizzazione della società calcistica e la revoca del titolo sportivo - unico asset economico - al netto della primaria eccezione per cui in ogni caso si sarebbero dovuti [e, ancora ad oggi, si devono] pagare i) il compenso del curatore e dei ii) legali che hanno assistito la curatela, oltre le iii) spese di campione fallimentare (queste già pagate). Al contrario la gestione dell'esercizio provvisorio è stata assolutamente proficua e la cessione della azienda calcistica ha prodotto: a) la vendita del titolo sportivo con incasso di euro 75mila; b) la diminuzione del Passivo fallimentare [per effetto della assunzione e del pagamento del debito sportivo a carico dell'acquirente (accertato nel passivo fallimentare per euro 1.009.366,91, come da comunicazione del curatore alla società aggiudicataria e relativo prospetto: ALLEGATO 8); c) la cessione dei soli crediti sportivi nel caso specifico derivanti dai diritti televisivi, per 112.339,32, siccome rientranti nell'attivo del ramo di azienda non espressamente escluso dal ramo aziendale venduto. Dunque evidente è la forte riduzione del passivo fallimentare proprio a conclusione dell'esercizio provvisorio.*

B. –. Il presunto credito di euro 12mila [per vero pari ad € 11.300,00] si riferisce a ricavi provenienti da diversi contributi volontari, tra i quali si annoverano i pagamenti eseguiti [in misura pari ad € 5.500, in acconto a quanto promesso informalmente] dal titolare del Ristorante «La

C. –. Non vi sono rimborsi di crediti in favore dei soci per restituzione di finanziamenti postergati ma piuttosto deliberazione straordinaria di destinazione degli stessi in conto aumento futuro capitale e a ripianamento e copertura delle perdite.

D. –. La valutazione della azienda è stata congrua e completa, per le ragioni ampiamente esposte.

E. –. La mancanza di tre domande di ammissione al passivo [tardive] non è imputabile alla curatela posto che il fascicolo fallimentare cartaceo è sempre stato a cura della cancelleria.

F. –. Il pagamento dei tributi con i vari modelli non appare dirimente posto che gli stessi sono stati pagati anche se con indicazione diversa (Tribunale) del pagamento e vi è comunque la prova negli estratti di conto corrente ed è stato ampiamente motivato al punto in questione.

G. –. Le due autovetture di pertinenza del fallimento erano in disuso ed abbandonate e mai utilizzate e della loro rottamazione si sarebbe dovuto occupare il segretario organizzativo: in ogni caso si potrà procedere alla istanza di rottamazione e contestuale restituzione delle targhe al

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

P.R.A.: peraltro, non è mai pervenuta istanza o sanzione da parte della agenzia delle entrate per omesso pagamento di bollo" (pagg. 35 e 36 della memoria).

In ragione di quanto sopra, dunque, l'avv. ha chiesto l'approvazione del "*rendiconto depositato, – salva l'ipotesi in cui non dovesse ritenere "non luogo a provvedere con riferimento al rendiconto riferito all'esercizio provvisorio", come approvato dal precedente G.D. e non contestato dal Comitato dei Creditori e sul quale si è formato il giudicato endoprocessuale*".

All'udienza del 5 febbraio 2025, il Tribunale ha riservato la decisione.

***

Preliminarmente, osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del curatore revocato, non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per una declaratoria di "*non luogo a provvedere",* spettando al Collegio, ai sensi dell'art. 116 l.fall., approvare o meno il rendiconto del curatore revocato in presenza delle contestazioni mosse dal nuovo curatore.

Appare, invero, irrilevante ai fini della decisione rimessa al Collegio per l'approvazione del rendiconto, la questione afferente il "g*iudicato endoprocessuale*" come prospettata dalla difesa del curatore revocato avv. secondo il quale, il Tribunale dovrebbe disporre "*non luogo a provvedere con riferimento al rendiconto riferito all'esercizio provvisorio, come approvato dal precedente G.D. e non contestato dal Comitato dei Creditori e sul quale si è formato il giudicato endoprocessuale*".

Nella specie, sul punto, la difesa dell'avv. ha affermato che "*nell' anno 2019 è stato approvato il rendiconto di gestione, il quale, pur riferendosi al periodo dell'esercizio provvisorio (febbraio – maggio 2011), sostanzialmente ricopriva tutto il periodo di gestione della procedura. Nessuna ulteriore utile attività di gestione [es: liquidazione di beni, ecc.] era necessario adempiere, salvo attendere l'esito del giudizio penale pendente nei confronti degli ex amministratori della società e di alcuni calciatori, nel quale la Curatela si era costituita parte civile. Il rendiconto è stato approvato dal G.D. posto che non vi era stata alcuna contestazione e/o osservazione da parte dei creditori, formandosi per vero, il giudicato endoconcorsuale*."

Ebbene, premesso che nella fattispecie neppure è configurabile un "giudicato", trattandosi di istituto non applicabile al presente procedimento di approvazione del rendiconto del curatore revocatro, rileva il Tribunale che l'approvazione del rendiconto dell'esercizio provvisorio da parte del G.D. nel 2019, di certo, non preclude la necessaria valutazione nel merito del rendiconto finale (diverso dal rendiconto dell'esercizio provvisorio) del curatore da parte del Collegio.

Deve, invero, considerarsi che: a) nel 2019 il giudice delegato ha approvato il rendiconto dell'esercizio provvisorio mentre, nel caso di specie, si tratta di nuovo e diverso rendiconto

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

(rendiconto finale della gestione e non del solo esercizio provvisorio); b) nel 2019 l'attività non era certamente conclusa (c'era il conto ancora aperto, c'era un giudizio in corso...) tanto che ad oggi ancora non è chiuso il fallimento con il corollario che occorre, in ogni caso, oggi valutare il rendiconto finale non potendosi ritenere che l'approvazione del conto dell'esercizio provvisorio precluda l'approvazione e/o non approvazione del conto finale di gestione; c) le contestazioni al conto sono state proposte dopo la revoca del vecchio curatore da parte del nuovo curatore essendo del tutto irrilevante che, nel 2019, non fossero state mosse tali contestazioni da parte dei creditori al conto di gestione depositato all'epoca, trattandosi, evidentemente, di osservazioni emerse solo a seguito degli accertamenti e delle valutazioni svolte dal nuovo curatore.

Peraltro è opportuno evidenziare che, secondo una giurisprudenza di merito, "*il decreto con cui il giudice delegato, in assenza di contestazioni o di accordo su queste, approva il rendiconto del curatore assume una mera natura ordinatoria. Non sussistono pertanto ostacoli alla sua revocabilità da parte del medesimo giudice delegato che lo ha pronunciato, al pari di quanto previsto per tutti gli altri decreti gestionali e/o amministrativi del giudice delegato*" (cfr. Trib. Napoli, sez. fall., dec. 18 ottobre 2010).

La natura ordinatoria del decreto del giudice delegato di approvazione del conto reso dal curatore discende, invero, dal fatto che con quel decreto il giudice si limita a prendere atto che, all'udienza tenuta dinanzi a sé, non sono sorte contestazioni o queste sono state amichevolmente composte. Per gli stessi motivi, natura ordinatoria è riconosciuta al provvedimento con cui, ritenuto viceversa che le contestazioni sollevate ostino all'approvazione non contenziosa, il giudice fissa l'udienza davanti al collegio (art. 116 l. fall.), aprendo il sipario sull'autonomo giudizio di rendiconto di competenza del tribunale.

In entrambi i casi, infatti, — approvazione o non approvazione — il decreto adottato dal giudice delegato sembra funzionale alla gestione della procedura, dovendo egli solo valutare la sussistenza delle condizioni che impongano il passaggio da una fase, a spiccato carattere amministrativo, ad un'altra, di caratura contenziosa.

Considerato, dunque, che lo stesso giudice delegato può revocare il precedente provvedimento di approvazione del rendiconto del curatore deve affermarsi che compete tanto più al Collegio esprimersi sul rendiconto, in presenza di contestazioni, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudice delegato abbia approvato il rendiconto – non finale – prima della revoca del curatore e, pertanto, prima della nomina del nuovo curatore in sostituzione.

E ciò tanto più se si evidenzia la peculiarità del caso concreto nel quale il rendiconto dell'esercizio provvisorio è stato approvato, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, prima

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

della revoca del curatore stesso e prima della nomina del nuovo curatore che ha posto in luce talune criticità nella gestione della procedura che, evidentemente, non potevano emergere prima della revoca del curatore stesso.

Sostenere una tesi diversa, a parere del Collegio, priverebbe totalmente di significato il senso dell'obbligo del rendiconto da parte del curatore revocato che costituisce lo strumento mediante il quale il giudice delegato, il fallito, i creditori ed il nuovo curatore possono controllare, non soltanto sotto l'aspetto contabile e la sussistenza di eventuali errori materiali (omissioni ed errori di computo/ aritmetici) ma anche il merito dell'amministrazione svolta.

Alla luce di tali rilievi occorre procedere al vaglio nel merito delle contestazioni mosse avverso il rendiconto della gestione depositato dal curatore revocato in data 8.04.2024.

Al fine di decidere, in punto di diritto, giova osservare, che, a norma degli artt. 38 e 116 L. Fall., il curatore cessato dall'incarico ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione.

Come noto, il rendiconto del curatore, ex art. 116 L. Fall., assolve ad un duplice compito: da un lato quello che è proprio del riscontro contabile, e dall'altro quello consistente nella verifica della correttezza del comportamento in concreto tenuto dal curatore (v., Cass. n. 16019/2008; Cass., n. 21653/2010; Cass. n. 6377/2019).

Il rendiconto ha dunque la funzione di assicurare la necessaria continuità contabile, collegando la gestione affidata al curatore con la contabilità della fase successiva, e di consentire la valutazione dell'operato del curatore.

Si ritiene, conseguentemente, che il rendiconto debba contenere, una parte di prospetto diretta ad esporre i risultati contabili della gestione (rendiconto di cassa), ed una parte tesa ad esporre in maniera narrativa l'attività svolta e le scelte compiute nell'ambito dell'amministrazione da parte del curatore, per giustificare i risultati realizzati (rendiconto di gestione).

Il rendiconto deve essere redatto in modo tale da evidenziare fedelmente l'intera gestione ed amministrazione, e consentire la verifica che le operazioni riportate nel conto e gli esiti che ne sono conseguiti siano stati, rispettivamente, effettuate ed ottenuti secondo criteri conformi ai precetti legali e secondo scelte economicamente convenienti, nonché secondo i canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica (cfr. Cass. 21/10/2010, n. 21653).

Ciò comporta, pertanto, che rendere il conto significa:

a) esporre in modo ordinato e razionale le varie partite di dare ed avere, indicando una serie di fatti che hanno prodotto un'entrata o un'uscita in relazione all'attività gestoria del curatore (sezione strettamente contabile);

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

b) relazionare sull'andamento complessivo della gestione, anche sotto il profilo dell'opportunità e motivazioni delle scelte adottate e dei risultati raggiunti, nonché della durata della procedura, in rapporto a specifici fatti che – in ipotesi – hanno impedito una tempestiva chiusura della stessa;

c) allegare tutti i documenti giustificativi (anche mediante specifico richiamo di precedenti relazioni), comprensivi di copia del libro giornale e del libretto bancario o degli estratti del conto corrente, affinché il controllo funzionale all'approvazione del conto sia il più possibile completo ed approfondito.

La Suprema Corte (Cass. 5 marzo 2019, n. 6377) ha altresì affermato che, in caso di mancata approvazione del conto della gestione del curatore, il giudizio che ne consegue ha ad oggetto oltre alla verifica contabile (e, quindi, errori materiali, le omissioni e i criteri di conteggio: così Cass. 10 maggio 1974, n. 1334; 19 gennaio 2000, n. 547) anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori; in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di "mala gestio" posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa. E' stato, poi, chiarito che "con la mancata approvazione del conto si instaura un'autonoma fase contenziosa, nella quale è anche possibile cumulare l'azione volta al chiarimento dell'intero svolgimento della gestione e l'azione di responsabilità che tende, invece, all'accertamento dei danni che si assumono colposamente cagionati dal gestore nello svolgimento dei suoi compiti" (cfr. Cass. 14 ottobre 1997 n. 10028).

Ciò posto, premessa la legittimazione attiva in capo al nuovo curatore fallimentare (cfr. Cass. Civ., sent. 29 novembre 2004, n. 22472), l'art. 38 legge fall. (nel testo ex r.d. n. 267/1942) prescriveva che il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio (avendo la novella ex d. lgs. n. 5/2006 ulteriormente specificato che deve trattarsi della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"), con implicito richiamo all'art. 1176 c.c. (ed esclusione – ad opera della dottrina - della limitazione contenuta nell'art. 2236 c.c., in tema di professioni intellettuali), configurando un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento di specifici obblighi relativi al rapporto che intercorre tra il curatore e la procedura (Cass. 5 aprile 2001, n. 5044; Cass. 11 febbraio 2000, n. 1507; Trib. Milano 13 giugno 2006.).

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

In generale, la responsabilità ex art. 38 l. fall. postula che il curatore abbia, con dolo o con colpa, in violazione dei doveri che afferiscono al proprio ufficio, posto in essere una condotta, anche omissiva, da cui, in connessione eziologica, sia scaturito un pregiudizio per il patrimonio fallimentare (cfr. Trib. Milano 13 giugno 2006 cit., secondo cui nel giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 38 l. fall. il nuovo curatore deve provare l'inadempimento, da parte del curatore revocato, di un obbligo di legge, il pregiudizio del patrimonio fallimentare e il nesso causale tra la condotta e il danno).

La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito come in tutti i casi in cui da un rapporto discenda l'obbligo di un soggetto di fare conoscere i risultati della propria attività, in quanto influente (anche e solo) nella sfera di interessi patrimoniali altrui, l'avente diritto ha diritto a ottenere il relativo rendiconto che rinvia propriamente a quello disciplinato dagli artt. 263 ss. c.p.c., le cui disposizioni si pongono come schema generale di riferimento per il genere dei procedimenti di rendiconto (Cass. 25/01/2021, n. 1461).

La Cassazione (Cass. n. 5129/2022), inoltre, ha chiarito che è giustificata la mancata approvazione del conto della gestione, reso dal curatore fallimentare, in presenza di condotte anche solo potenzialmente produttive di danno per la massa dei creditori, risultando irrilevante che tale danno potenziale sia stato in concreto evitato dall'utile esperimento, da parte del curatore subentrato, delle iniziative ed azioni necessarie.

Venendo, dunque, al caso di specie, ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse dal nuovo curatore siano fondate come di seguito si va ad esporre e che, pertanto, il rendiconto presentato dal curatore revocato Avv. non possa essere approvato.

In premessa ritiene il Collegio, peraltro, di dover evidenziare la lacunosità del rendiconto presentato dall'avv. Nardo in ordine agli snodi essenziali della relativa gestione del fallimento.

Il documento costituente il rendiconto reso dal dott. è quello depositato il 08.04.2024, titolato "Rendiconto finale".

Orbene, tale documento non contiene, all'evidenza, il rendiconto di cassa, ovvero il conteggio analitico delle entrate e delle uscite, separatamente per la gestione dell'esercizio provvisorio e per la gestione ordinaria della procedura fallimentare. Il documento redatto dall'avv. non dà conto, in particolare, delle ragioni della lungaggine della procedura, non avendo il curatore, in particolare, opportunamente motivato per quale ragione la procedura che, già dalle relazioni depositate a partire dal 2019, risultava in fase di chiusura (avendo il curatore riferito circa la possibilità di una chiusura anticipata essendo all'epoca pendente solo un giudizio penale), al momento della revoca del curatore non era stato ancora chiusa.

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

L'entità del fallimento e la durata dello stesso (oltre 10 anni), unitamente alla circostanza dell'esercizio provvisorio dell'impresa, esigevano, a parere del Collegio, ben altra illustrazione di tutti gli eventi della procedura.

Peraltro, già la revoca dall'incarico di curatore è stata fondata da questo Tribunale (v. decreto del 6.03.2024) sul fatto che il Curatore, Avv. è incorso in una serie di omissioni. Difatti, come già evidenziato dal questo Tribunale, in altra composizione, anche l'ultima relazione presentata "…*risulta assai scarna (come peraltro il rendiconto a suo tempo approvato) con riguardo in particolare all'esercizio provvisorio, in particolare con riguardo all'avvio dello stesso e soprattutto alla data di chiusura, all'esito effettivo della gestione provvisoria e alla relativa contabilità e, conseguentemente, con riguardo al rendiconto finanziario separato del periodo successivo al detto esercizio*;"(cfr. decreto revoca del curatore).

Ciò posto, venendo dunque al vaglio delle singole contestazioni, sono, innanzitutto, fondate le contestazioni di cui al sub 1) relative alla gestione dell'esercizio provvisorio ed ai vari pagamenti dei creditori derivanti dall'attività posta in essere durante l'esercizio provvisorio, effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, successivamente alla vendita del ramo d'azienda ed all'incasso del prezzo di Euro 75.000,00.

Sul punto il nuovo curatore ha affermato che "*Successivamente alla vendita del ramo d'azienda ed all'incasso del prezzo di Euro 75.000,00, quest'ultimo avvenuto in data 6 luglio 2011, il precedente curatore ha effettuato pagamenti in violazione della par condicio creditorum e ciò poiché, in tal modo, l'esercizio provvisorio è stato fine a sé stesso, non avendo apportato alcun attivo alla procedura. Il ricavato della vendita del bene acquisito all'attivo del fallimento avrebbe dovuto, infatti, essere utilizzato per pagare i creditori della procedura e non i creditori derivanti dall'attività posta in essere durante l'esercizio provvisorio, giacché in tal modo il rischio d'impresa è ricaduto totalmente sulla massa dei creditori.*"

Nella propria memoria difensiva il curatore revocato ha evidenziato che: *" sono stati pagati tutti i crediti in prededuzione per stipendi calciatori, dipendenti, spese di gestione dell'esercizio provvisorio e ritenute fiscali e previdenziali, con ciò sacrificando temporaneamente il fondo di riserva e di accantonamento per il compenso a favore del curatore, allo scopo di poter completare in modo regolare tutti i pagamenti necessari per poter validamente mettere in vendita la azienda calcistica al termine dell'esercizio provvisorio."*

Ebbene, a parere del Collegio, le deduzioni svolte dal curatore revocato sul punto non consentono di ritenere provata, da parte del curatore , una diligente gestione dell'esercizio provvisorio. E ciò con la necessaria precisazione che, come evidenziato dalla difesa della curatela,

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

le contestazioni, sul punto riguardano le attività successive alla vendita del ramo d'azienda ed all'incasso del prezzo di Euro 75.000,00.

Risulta, invero, che la procedura presentava un saldo negativo del c/c per cui l'attivo non era presumibilmente sufficiente a soddisfare integralmente tutti i titolari di crediti. Il curatore non ha effettuato tale valutazione in base al criterio di ragionevolezza, con un esame prognostico, sulla base di canoni obiettivi e prudenziali. In sostanza, non ha verificato se l'attivo fosse sufficiente a consentire la liquidazione di tali crediti al di fuori della logica del riparto, tenuto anche conto delle risultanze del programma di liquidazione di cui all'art. 104 *ter* l. fall.. In mancanza di attivo sufficiente a soddisfare tutti i creditori, la distribuzione sarebbe dovuta avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Risulta, invero, violato l'art 104 della l.f. laddove prescrive che l'esercizio provvisorio dell'impresa è consentito solo se esso "n*on arrechi pregiudizio ai creditori*" in quanto il curatore ha effettuato una serie di pagamenti successivi alla vendita del ramo di azienda (dal 01/07/2011 al 30/09 dello stesso anno) in pregiudizio di tutti gli altri creditori della massa.

A parere del Collegio sussiste dunque un danno potenziale per la massa dei creditori che non consente l'approvazione del rendiconto.

Altresì, sono fondate le contestazioni di cui sub 2) laddove il nuovo curatore ha affermato che "*dall'analisi degli estratti conto, non è stata rinvenuta tra le voci in entrata la somma di euro 12.000,00, derivante da un contratto di sponsorizzazione della società calcistica con la soc. Ristorante La Martina. né la stessa è riportata nel rendiconto di gestione depositato dal precedente curatore*" (pag. 3 del ricorso);

Con riguardo a tale contestazione il Collegio ritiene opportuno ribadire quanto già rilevato nel provvedimento di revoca del curatore laddove è stato evidenziato che dall'esame del fascicolo della procedura è emersa "*una grave inerzia del Curatore, oltre che una opacità sui conti della procedura e sull'attività svolta e da svolgere, e quindi un grave inadempimento in definitiva agli obblighi di diligenza assunti dallo stesso al momento dell'accettazione dell'incarico*" dovendosi, peraltro, evidenziare che, nel corso della procedura, il conto corrente intestato al fallimento ha avuto anche un saldo negativo – ripianato dal curatore revocato dopo esplicito sollecito del gd -.

Ebbene, con specifico riferimento all'entrata di € 12.000,00, non accuratamente rendicontata dal curatore, non può che osservarsi che le difese dell'avv. non sono idonee a provare, neppure sotto questo aspetto, una diligente gestione della procedura. È, infatti, la stessa difesa del curatore revocato a riferire un importo diverso inferiore a quello riportato nel programma di liquidazione (11.300,00 € piuttosto che 12.000,00), mostrando per lo meno una ingiustificabile

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

superficialità nell'espletamento dell'incarico, dovendosi, peraltro, evidenziare, come rilevato dalla nuova curatrice che l'errore non è soltanto relativo agli importi ma anche ai soggetti che hanno effettuato i versamenti.

Appaiono, poi, fondate anche le contestazioni di cui al sub 3) del ricorso introduttivo, emergendo dalle specifiche contestazioni mosse dal nuovo curatore un potenziale danno per la massa dei creditori non avendo il curatore valutato l'opportunità di agire in giudizio contro i soci per rimborsi di finanziamenti postergati effettuati nel periodo da luglio 2007 a giugno 2008, pur sussistendone i presupposti.

Premesso che, come detto, il tribunale, laddove accerta anche solo un danno "potenziale" per la massa non può approvare il conto, deve evidenziarsi, anche sotto questo aspetto, una gestione negligente da parte del curatore il quale non pare aver correttamente informato il giudice delegato in merito a detti finanziamenti postergati, non avendo mostrato di aver effettivamente valutato la possibilità di agire per il recupero dei finanziamenti postergati. Inoltre dalle contestazioni mosse dal nuovo curatore emerge che, allo stato, non è possibile ricavare a quale titolo avvenissero i finanziamenti successivi e conseguenti alla restituzione dei finanziamenti postergati.

Sono fondate, poi, anche le contestazioni di cui al n. 4).

A fronte della contestazione del nuovo curatore in merito al fatto che "*In nessun atto e/o documento è stato riportato il criterio utilizzato per la determinazione del valore del ramo d'azienda"* deve, invero, osservarsi che, neppure in questa sede, il curatore revocato ha indicato il criterio utilizzato per la stima, essendosi limitato ad evidenziare le peculiarità dell'oggetto di cessione. Mancando l'allegazione e la prova del criterio di stima è evidente il possibile pregiudizio per la massa dei creditori, potendosi immaginare anche una eventuale stima più alta e di una conseguente vendita ad un prezzo più alto.

Inoltre, il nuovo curatore ha contestato che nel decreto di trasferimento non vi è alcun riferimento ai "*debiti ed ai crediti del ramo ceduto. In relazione ai debiti occorre precisare che, al fine dell'attribuzione del titolo sportivo ad un'altra società, quest'ultima deve dimostrare di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società a cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta. In effetti, l'udienza di verifica dei crediti fissata in sentenza per il 21 giugno 2011, è stata anticipata al 19 aprile e al 5 maggio 2011 al solo fine dell'accertamento dei debiti sportivi che dovevano essere pagati dall'aggiudicatario del ramo d'azienda per poter effettuare l'iscrizione al campionato successivo. La vendita del ramo d'azienda avrebbe, quindi, dovuto determinare l'azzeramento dei debiti sportivi dallo stato passivo del fallimento ed a tal proposito la scrivente ha preso contatti con*

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

alcuni Legali che hanno confermato che l'acquirente ha estinto il debito della FC verso i calciatori loro assistiti. Purtuttavia, di tale circostanza non vi è traccia nello stato passivo nel quale sono attualmente riportati anche i debiti sportivi, così come sono riportati nel rendiconto depositato dal precedente curatore in data 8 aprile 2024".

A parere del collegio anche rispetto a tale addebito le difese dell'avv. non sono idonee a provare una diligente gestione della procedura.

Come evidenziato dal nuovo curatore, infatti, "*la vendita del ramo d'azienda avrebbe dovuto determinare l'azzeramento dei debiti sportivi dallo stato passivo del fallimento ma di tale circostanza non vi è traccia nello stato passivo nel quale sono attualmente riportati anche i debiti sportivi, così come sono riportati nel rendiconto depositato dal precedente curatore in data 8 aprile 2024*."

Non essendo mai stato rettificato lo stato passivo ritiene il Collegio che la mancata esclusione dallo stato passivo di tali debiti rappresenti un danno potenziale per la massa che non consente l'approvazione del conto.

Inoltre, anche alla luce delle difese svolte dal curatore revocato, deve reputarsi fondato l'addebito di cui al punto 5) del ricorso ove si afferma che "*nel rendiconto è indicato quale importo del passivo accertato la somma di Euro 2.497.607,50, di cui Euro 1.724.471,54 in privilegio ed Euro 773.135,96 in chirografo. Purtuttavia, il suddetto importo non corrisponde con la somma algebrica del passivo (pari ad Euro 2.912.470,38, di cui Euro 2.097.730,98 in privilegio, Euro 798.739,40 in chirografo ed Euro 16.000,00 in prededuzione) ed altresì non è stato oggetto di aggiornamento a seguito della vendita del ramo d'azienda che, come anzidetto, avrebbe dovuto determinare l'azzeramento dei debiti sportivi dallo stato passivo",* avendo la stessa difesa dell'avv. confermato la sussistenza di "*un errore di trascrizione nell'accertamento della somma complessiva del passivo*".

Il nuovo curatore ha, poi, contestato degli errori nel pagamento dei tributi evidenziando che "*Dall'accesso al cassetto fiscale della FC S.p.A. è emerso che, in corso di procedura, è stato depositato in data 23/08/2011 il modello 770 semplificato per l'anno di imposta 2010, mentre non risultano presentate tutte le altre dichiarazioni. Altresì, si rileva che nel fascicolo della procedura fallimentare sono presenti dei versamenti relativi ad iva e a ritenute effettuati durante l'esercizio provvisorio e ciò per come indicato dal precedente curatore nel rendiconto e per come emerge anche dagli estratti conto bancari; tuttavia, i suddetti versamenti non risultano nel cassetto fiscale della società. Tale mancata corrispondenza, in effetti, deve essere individuata nella circostanza che le somme sono state versate mediante modello F24 nel quale è stato indicato il*

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

seguente nominativo: "Tribunale CZ Fall. FC S.P.A.", ma con il codice fiscale del Tribunale di Catanzaro (80003600790) e, pertanto, i relativi versamenti risultano come non effettuati, poiché verosimilmente sono stati attribuiti dall'Agenzia delle Entrate al Tribunale e non al Fallimento (codice fiscale FC SpA: 02797780794). A tal proposito, infatti, è stata presentata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione un'istanza di insinuazione al passivo relativa proprio al mancato versamento dell'iva nell'anno 2011, a seguito di un avviso di accertamento notificato in data 17 ottobre 2016. Nondimeno, la detta istanza di insinuazione non è stata ammessa allo stato passivo poiché ultratardiva. Si rileva, inoltre, che sono state rinvenute nel fascicolo della procedura le ricevute di pagamento di Euro 29.230,25 e di Euro 35.170,13 mediante modello F24; mentre, non sono state rinvenute le altre ricevute di pagamento, citate nel rendiconto, relative a contributi ENPALS, ritenute fiscali e previdenziali di Euro 63.322,42 e di Euro 29.370,44."

A giudizio del Tribunale è fondata la contestazione della curatela circa la mancata prova da parte dell'avv. dell'assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali della procedura (presentazioni dichiarazione anni successivi), con conseguente pregiudizio per la curatela in termini di sanzioni ed interessi, gravando comunque direttamente sul curatore, organo gestorio della procedura, la responsabilità per gli adempimenti di carattere fiscale. Seppur, infatti, la relativa domanda di ammissione al passivo dell'agenzia delle entrate sia stata dichiarata inammissibile e non sia stato notificato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2011, alla luce delle deduzioni svolte, appare comunque l'errore nel quale è incorso il curatore espressione di una scorretta gestione della procedura.

Riguardo, poi, alla contestazione relativa alla omessa indicazione dei criteri di quantificazione della domanda di risarcimento proposta dal curatore revocato deve evidenziarsi che, a ben vedere, sotto questo aspetto, manca la prova di un danno potenziale per la curatela. L'avv. infatti, ha proceduto alla richiesta – seppure presuntivamente sproporzionata e non accuratamente determinata nel suo importo - di risarcimento del danno nei confronti del precedente amministratore della società fallita qualche giorno dopo la condanna in sede penale in tal modo garantendo l'interruzione della prescrizione del credito.

Infine, è fondata l'ultima contestazione mossa avverso il rendiconto del curatore revocato atteso che, come correttamente rilevato dal nuovo curatore, *"dall'analisi del cassetto fiscale la curatrice ha individuato 2 numeri di targa ( ) ed ha chiesto informazioni all'ufficio provinciale ACI. In data 15 aprile 2024 ha ricevuto il relativo riscontro, ovverosia: "I veicoli indicati nella richiesta in allegato, allo stato sono intestati alla società fallita* […] *ma degli stessi non vi è menzione in alcun atto del precedente Curatore*".

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

Secondo il curatore revocato: "*Per vero si trattava e si tratta di mezzi non funzionanti e mai utilizzati dalla curatela, dunque dismessi e custoditi in apposita area in attesa di rottamazione. Di ciò si sarebbe dovuto occupare il referente segretario organizzativo, il quale era stato in tal senso delegato.*".

Tali assunti sono privi di pregio poiché il curatore è responsabile della correttezza dell'intera gestione della procedura e segnatamente poiché le auto risultano all'attivo fallimentare.

La mancata apprensione di tali veicoli, in mancanza di prova del relativo valore di stima al momento del fallimento, integra, a parere del Collegio, un danno potenziale per la curatela con conseguente impossibilità di approvare il rendiconto.

In definitiva, alla luce delle contestazioni mosse dal nuovo curatore, ritiene il Tribunale che sia emersa una confusione che involge la corretta tenuta della contabilità della procedura e la correttezza dei pagamenti effettuati in relazione alla dovuta graduazione dei crediti, l'omessa stima in relazione all'azienda ed ai veicoli e che, pertanto, non appare affidabile lo scarno rendiconto presentato che determina, in sostanza, l'impossibilità di formulare un giudizio compiuto sulla correttezza dell'intera gestione.

Conclusivamente, in esito alla operata disamina, il rendiconto di gestione presentato dal curatore revocato, avv. presenta inerzie e scelte operative negligenti. Il curatore avrebbe dovuto porre in essere tempestivamente comportamenti, esigibili secondo l'ordinaria diligenza, che invece non vennero adottati, con danno per la massa dei creditori (ai fini della mancata approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall. è sufficiente anche il solo 'danno potenziale': v. Cass. Civ. Sez. I, 16/02/2022, n. 5129; Cass. Civ. 05/02/2019 n. 6377).

Per le considerazioni sin qui svolte il conto della gestione del fallimento n. 5/2011 presentato dal curatore avv. non può essere approvato.

La natura contenziosa del presente procedimento comporta la pronuncia sulle spese, le quali, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del curatore revocato. Le spese di questo giudizio si liquidano come segue, sulla base del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base della domanda (scaglione valore indeterminabile – complessità bassa) con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul rendiconto di gestione predisposto dal curatore revocato avv. Nardo nell'ambito del Fallimento "5/2011", disattesa e/o assorbita ogni contraria difesa, eccezione e domanda, così provvede:

1) non approva il rendiconto finale di gestione presentato dal curatore revocato avv.

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f

2) condanna l'avv. al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento "5/2011", delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), cpa ed iva come per legge.

Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 13.02.2025 svoltasi da remoto.

Il Giudice *Il Presidente*

dott.ssa Francesca Rinaldi *dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

Firmato Da: BELCASTRO MARIA CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c887fcc12647ce7ed51feb43eb1b09f